

OROLOGATA 10/11/2000

Prorogato 8863

NOTAI MARRESE
Pistoia
0573/368946

Repertorio n. 70974

Raccolta n. 4384

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno cinque del mese di giugno in Signa, nel Palazzo Comunale, in piazza della Repubblica n.c. 1

5 giugno 2000

Avanti me Dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza la presenza dei testimoni, avendovi i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato,

sono presenti i signori:

LENTINI Geom. MARIA CRISTINA, nata a Brienza il 19 settembre 1958, funzionario, domiciliata per la carica ove appresso che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di funzionario responsabile del settore 3 - Programmazione del Territorio - e dunque in rappresentanza del **COMUNE DI SIGNA** con sede in Signa, piazza della Repubblica n.c. 1, codice fiscale e partita Iva 01147380487, legittimata a rappresentare il Comune dalla legge 142 del 1990 e dalla legge 127 del 1997 e dallo Statuto del Comune ed espressamente autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 dell'8 giugno 1998 e n. 44 del 13 marzo 2000, esecutive ai sensi di legge e con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 4 maggio 2000, esecutiva ai sensi di legge;

MOROSI Ing. CLAUDIO, nato a Pistoia il 30 luglio 1938, dirigente, domiciliato per la carica ove appresso che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore e dunque in rappresentanza del "**CONSIAG - CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUA GAS E PUBBLICI SERVIZI**", con sede in Prato, via Targetti n.c. 26, codice fiscale e partita Iva 00246730972 legittimato a rappresentare l'ente dalla legge 142 del 1990 e dal D.P.R. 902 del 4 ottobre 1986 ed espressamente autorizzato con delibera dell'Assemblea Consorziale nell'adunanza del 27 dicembre 1999 n. 17, esecutiva ai sensi di legge;

MARZI Dott. ANDREA, nato a Firenze il 27 febbraio 1963, imprenditore, codice fiscale MRZ NDR 63B27 D612A, residente a Firenze, piazza degli Unganelli n.c. 5, ma domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **PROGETTO RENAI S.R.L.**, con sede in Sesto Fiorentino, frazione Osmannoro, via Volturmo n.c. 10/12, capitale sociale lire 60.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 56156, codice fiscale e partita IVA 04191260480, legittimato alla stipula del presente atto dal vigente statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2000.

I comparenti, tutti cittadini italiani e rappresentanti di enti o società con nazionalità italiana come mi dichiarano,

della cui identità personale io notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra il Comune di Signa, il "CONSIAG - Consorzio Intercomunale Acqua Gas e Pubblici Servizi" e la società Progetto Renai s.r.l. viene costituita una società per azioni sotto la denominazione:

"L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.".

2) La società ha per oggetto quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto Sociale, che qui integralmente si riporta:

"ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto particolare lo svolgimento dell'attività di gestione del Parco Naturale denominato "L'isola dei Renai" quale massima espressione di progetto di recupero ambientale asservito al servizio del verde urbano ricadente nell'area territoriale del Comune di Signa.



2. Il Parco dei Renai è costituito da una vasta area di cave dismesse le cui opere di rinaturalizzazione, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, favoriranno l'utilizzo dell'area stessa come parco pubblico, variamente attrezzato, restituendo alla collettività un ampio territorio dopo il suo sfruttamento produttivo ed includendo in esso attività sportive, naturalistiche ed anche economiche al fine di garantire l'attività manutentiva del parco.

3. Nell'ambito della particolare finalità di gestione di detto Parco, e più in generale nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di parchi urbani e naturalistici, la società potrà svolgere sia direttamente, sia mediante concessioni a terze economie, le seguenti attività:

- a) captazione, potabilizzazione ed adduzione delle acque;
- b) attività sportive relative agli sport nautici;
- c) attività ippiche;
- d) attività balneari;
- e) attività culturali, sportive e ricreative;
- f) attività di agricoltura biologica;
- g) attività per la tutela floro-faunistica;
- h) realizzazione di impianti a servizio delle summenzionate attività.

4. La società potrà quindi più in generale:

- a) sviluppare il ruolo di Ente di servizi direzionali ed offrire servizi propri o prestati da terzi in appalto, in materia di verde e parchi pubblici;
- b) svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le strategie di marketing finalizzato:
 - 1) alla creazione della domanda di servizi da parte degli operatori economici del settore;
 - 2) a fornire all'esterno una corretta informazione e divulgazione delle attività svolte nei vari settori di intervento ed attività connesse alla gestione del verde, in particolare delle aree attrezzate a parco urbano, alla gestione dei trasporti e collegamenti, igiene urbana e quant'altro connesso



ai servizi avanti ricordati;

3) ad ampliare l'area territoriale di influenza delle funzioni economiche svolte nel Parco dei Renai e più in generale dei progetti di gestione dei servizi avanti ricordati, operando nell'ambito metropolitano, regionale e nazionale;

c) sviluppare gli strumenti e le tecnologie appropriate per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa ed il ruolo economico svolto dal Parco stesso;

d) svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi economici ed istituzionali, anche a livello internazionale, rivolti alla valorizzazione dell'esperienza gestionale della società ed allo sviluppo dei parchi urbani quale strumento di ausilio al governo del territorio;

e) promuovere il collegamento operativo ed informativo con altri Parchi e società aventi scopi analoghi od affini, in vista di una razionalizzazione di un sistema integrato di Parchi di interesse nazionale;

f) promuovere e svolgere azioni innovative nell'ambito della gestione del verde ed arredo urbano, della viabilità e trasporti urbani, delle problematiche inerenti la raccolta e smaltimento rifiuti e l'igiene urbana in generale, ivi compresa la razionalizzazione della gestione di altre aree quali strade, mercati, piazze ecc., nell'interesse dell'utenza in generale, così come dei soggetti economici che operano al suo interno.


5. La società potrà svolgere, anche per conto terzi, attività di prestazione di servizi volti alla realizzazione di studi e di progettazioni specialistiche richiedenti specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore dei servizi pubblici in generale, escluso lo svolgimento delle attività riservate ai sensi della legge 1815 del 1939 e successive modifiche.

6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

7. La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

8. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazioni di servizi, utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'accensione di mutui anche ipotecari, ad eccezione delle attività riservate dal D.Lgs. 385 del 1993 e dal D.Lgs. 58 del 1998."

La società è retta, oltre che dalle norme del presente atto,



da quelle previste dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai comparenti, che dichiarano di accettarlo e si obbligano a rispettarlo e che qui si intende integralmente riportato.

3) La sede della società è fissata in Signa, piazza della Repubblica n.c. 1.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, e con deliberazione dell'organo amministrativo filiali, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche prima della scadenza del termine.

5) Il capitale sociale è fissato in lire 600.000.000 (seicentomilioni) ed è suddiviso in n. 60.000 (sessantamila) azioni del valore nominale di lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

Il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservato in via esclusiva a Enti pubblici e territoriali i quali, qualora successivamente perdessero tale requisito, dovranno cedere ad altri Enti Pubblici le proprie quote.

Soci della società devono essere il Comune di Signa ed altri Enti Pubblici eventualmente interessati, i quali dovranno tenere una quota di capitale sociale non inferiore al limite previsto dal precedente paragrafo.

Il Comune di Signa dovrà detenere la maggioranza delle azioni di quota parte pubblica (minimo il 26% - ventisei per cento).

Possono essere soci anche gli Istituti Bancari ed operatori economici, comunque associati, direttamente interessati alle attività del Parco naturale dei Renai ed alle attività societarie connesse ai servizi pubblici oggetto di gestione, nonché persone fisiche private residenti nel Comune di Signa.

Il capitale sociale viene sottoscritto come segue:

- il Comune di Signa sottoscrive numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni pari a complessive lire 268.000.000 (duecentosessantottomilioni) pari al 44,67% (quarantaquattro virgola sessantasette per cento) del capitale sociale;

- il "CONSIAG - Consorzio Intercomunale Acqua Gas e Pubblici Servizi" sottoscrive numero 3.800 (tremilaottocento) azioni pari a complessive lire 38.000.000 (trentottomilioni) pari al 6,33% (sei virgola trentatrè per cento);

- la Progetto Renai S.r.l. sottoscrive numero 29.400 (ventinovemilaquattrocento) azioni pari a complessive lire 294.000.000 (duecentonovantaquattromilioni) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

I comparenti si danno reciprocamente atto che, in rapporto alla quota da ciascun socio sottoscritta in denaro, sono stati versati dalla società Progetto Renai srl in data 5 giugno 2000 alla banca Credito Cooperativo Fiorentino Soc. Coop. a r.l. filiale di Campi Bisenzio i tre decimi, ai sensi dell'articolo 2329 del Codice Civile, come risulta dalla rice-

vuta di deposito in data odierna della complessiva somma di lire 88.200.000 (ottantottomilioniduecentomila), e sono stati versati dal Comune di Signa e dal CONSIAG in data 31 maggio 2000 alla banca "Cassa di Risparmio di Firenze Spa" filiale di Signa i tre decimi ai sensi dell'art. 2329 c.c., come risulta dalla ricevuta di deposito n. 25.250 della complessiva somma di lire 91.800.000 (novantunomilioniottocentomila), ricevute a me esibite dai comparenti e di cui io notaio dò atto.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila).

7) Per ogni altra norma non espressamente prevista dal presente atto e dall'allegato Statuto, la società verrà regolata dalle disposizioni in materia.

8) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, vengono nominati i signori PRIMICERIO dott. MARIO nato a Roma il 13 novembre 1940, domiciliato a Firenze, via Serantoni n.c. 7/a codice fiscale PRMMRA40S13H501D; MORETTI dott. DOMIZIO nato a Firenze il 10 maggio 1959, domiciliato a Firenze, Corso Italia n.c. 30, codice fiscale MRTDMZ59E10D612W;

MARZI dott. ANDREA, sopra generalizzato.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Primicerio Mario.

L'organo di amministrazione durerà in carica per il prossimo triennio e cioè fino all'assemblea d'approvazione del bilancio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).


9) A comporre il Collegio Sindacale per il triennio vengono nominati i signori MAZZOLINI Avv. GIANCALLISTO nato a Modigliana l'8 gennaio 1955, domiciliato a Impruneta, via San Gersolè n.c. 8, codice fiscale MZZ GCL 55A08 F259G; CHECCUCCI dott. OTTAVIANO nato a Firenze il 3 ottobre 1931, domiciliato a Firenze via Cavour n.c. 81, codice fiscale CHCTVN31R03D612C e FRANCHI dott. MARCO nato a Firenze il 3 settembre 1958, domiciliato a Firenze via A.M. Salvini n.c. 13 codice fiscale FRNMRC58P03D612X, quali sindaci effettivi, ed i signori CHECCUCCI dott. DANILO nato a Firenze il 10 dicembre 1964, domiciliato a Firenze via Cavour n.c. 81 codice fiscale CHCDNL64T10D612G e Bagnolesi Rag. Gabriella nata a San Giovanni Valdarno il 17 dicembre 1951 domiciliata a Teranuova Bracciolini via Fazzia n.c. 13, codice fiscale BGNL51T57H901Z, quali sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente viene designato il signor Checcucci Dott. Ottaviano.

Tutti i prenommati sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., nel testo modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Ai sindaci spetterà un emolumento annuale di lire 3.000.000 (tremilioni) per i sindaci effettivi e lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) per il Presidente.

Ai Consiglieri di Amministrazione spetterà un compenso annuo



di lire 6.000.000 (seimilioni) escluso il Presidente per il quale il compenso sarà di lire 9.000.000 (novemilioni).

La signora Lentini Maria Cristina è autorizzata ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le variazioni, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione del presente atto.

La stessa, o disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è altresì autorizzata a ritirare dalla Banca i tre decimi del capitale sociale come sopra depositati, con esonero per detto Istituto e per il funzionario che effettuerà il pagamento da ogni responsabilità in proposito.

10) Le spese del presente atto sono a carico della società e per essa dei soci in solido tra loro.

Le spese di costituzione ammontano a circa lire 7.000.000 (settemilioni).

Richiesto ho ricevuto il presente atto da me notaio letto ai comparenti che l'approvano.

Consta l'atto di tre fogli scritti da persone di mia fiducia e da me notaio nelle prime dieci intere pagine e parte dell'undicesima.

Con le postille sono quattro fogli scritti nelle prime dodici intere pagine e sin qui della tredicesima.

F.TO: LENTINI MARIA CRISTINA - CLAUDIO MOROSI - ANDREA MARZIL
- ANTONIO MARRESE NOTAIO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 70974 RACCOLTA N. 4384

STATUTO SOCIALE

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

CAPO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata "**L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.**".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Signa, piazza della Repubblica n.c. 1. La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, filiali, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto particolare lo svolgimento dell'attività di gestione del Parco Naturale denominato "L'isola dei Renai" quale massima espressione di progetto di recupero ambientale asservito al servizio del verde urbano ricadente nell'area territoriale del Comune di Signa.

2. Il Parco dei Renai è costituito da una vasta area di cave dismesse le cui opere di rinaturalizzazione, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, favoriranno l'utilizzo dell'area stessa come parco pubblico, variamente attrezzato, restituendo alla collettività un ampio territorio dopo il suo sfruttamento produttivo ed includendo in esso attività sportive, naturalistiche ed anche economiche al fine di garantire


l'attività manutentiva del parco.

3. Nell'ambito della particolare finalità di gestione di detto Parco, e più in generale nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di parchi urbani e naturalistici, la società potrà svolgere sia direttamente, sia mediante concessioni a terze economie, le seguenti attività:

- a) captazione, potabilizzazione ed adduzione delle acque;
- b) attività sportive relative agli sport nautici;
- c) attività ippiche;
- d) attività balneari;
- e) attività culturali, sportive e ricreative;
- f) attività di agricoltura biologica;
- g) attività per la tutela floro-faunistica;
- h) realizzazione di impianti a servizio delle summenzionate attività.

4. La società potrà quindi più in generale:

- a) sviluppare il ruolo di Ente di servizi direzionali ed offrire servizi propri o prestati da terzi in appalto, in materia di verde e parchi pubblici;
- b) svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le strategie di marketing finalizzato:
 - 1) alla creazione della domanda di servizi da parte degli operatori economici del settore;
 - 2) a fornire all'esterno una corretta informazione e divulgazione delle attività svolte nei vari settori di intervento ed attività connesse alla gestione del verde, in particolare delle aree attrezzate a parco urbano, alla gestione dei trasporti e collegamenti, igiene urbana e quant'altro connesso ai servizi avanti ricordati;
 - 3) ad ampliare l'area territoriale di influenza delle funzioni economiche svolte nel Parco dei Renai e più in generale dei progetti di gestione dei servizi avanti ricordati, operando nell'ambito metropolitano, regionale e nazionale;
- c) sviluppare gli strumenti e le tecnologie appropriate per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa ed il ruolo economico svolto dal Parco stesso;
- d) svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi economici ed istituzionali, anche a livello internazionale, rivolti alla valorizzazione dell'esperienza gestionale della società ed allo sviluppo dei parchi urbani quale strumento di ausilio al governo del territorio;
- e) promuovere il collegamento operativo ed informativo con altri Parchi e società aventi scopi analoghi od affini, in vista di una razionalizzazione di un sistema integrato di Parchi di interesse nazionale;
- f) promuovere e svolgere azioni innovative nell'ambito della gestione del verde ed arredo urbano, della viabilità e trasporti urbani, delle problematiche inerenti la raccolta e smaltimento rifiuti e l'igiene urbana in generale, ivi compresa la razionalizzazione della gestione di altre aree quali



strade, mercati, piazze ecc., nell'interesse dell'utenza in generale, così come dei soggetti economici che operano al suo interno.

5. La società potrà svolgere, anche per conto terzi, attività di prestazione di servizi volti alla realizzazione di studi e di progettazioni specialistiche richiedenti specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore dei servizi pubblici in generale, escluso lo svolgimento delle attività riservate ai sensi della legge 1815 del 1939 e successive modifiche.

6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

7. La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

8. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazioni di servizi, utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'accensione di mutui anche ipotecari, ad eccezione delle attività riservate dal D.Lgs. 385 del 1993 e dal D.Lgs. 58 del 1998.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2448 del Codice Civile.

CAPO II

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in lire 600.000.000 (seicentomilioni) ed è suddiviso in n. 60.000 (sessantamila) azioni del valore nominale di lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

2. Il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservato in via esclusiva a Enti pubblici e territoriali i quali, qualora successivamente perdessero tale requisito, dovranno cedere ad altri Enti Pubblici le proprie quote.

ARTICOLO 6 - SOCI

1. Soci della società devono essere il Comune di Signa ed altri Enti Pubblici eventualmente interessati; i quali dovranno detenere una quota di capitale sociale non inferiore al limite previsto dal precedente articolo 5, comma 2° del presente Statuto.

2. Il Comune di Signa dovrà detenere la maggioranza delle azioni di quota parte pubblica (minimo 26%).

3. Possono essere soci anche gli Istituti Bancari ed operatori economici, comunque associati, direttamente interessati alle attività del Parco naturale dei Renai ed alle attività societarie connesse ai servizi pubblici oggetto di gestione, nonchè persone fisiche private residenti nel Comune di Signa.

ARTICOLO 7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purchè sia rispettata la condizione della maggioranza pubblica nella composizione dell'azionariato.

2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 2441 del Codice Civile; gli azionisti avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le priorità fissate dal 3° comma dello stesso articolo 2441 e nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2° del presente Statuto.

3. Ai sensi del comma 8° dell'articolo 2441 e sempre nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2° del presente Statuto, potrà essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

CAPO III

ARTICOLO 8 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 del Codice Civile.


2. Le azioni non potranno essere sottoposte a pegni o vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi con effetto verso la società.

3. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee della società. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per se adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto stesso.

4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo, aumentato di due punti, del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

6. Ciascun socio che intenda cedere in tutto od in parte le proprie azioni, deve farne prima offerta agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del cessionario, del prezzo di cessione e le



modalità di pagamento. I soci, ciascuno in proporzione alle azioni già possedute, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

7. Per le azioni non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, nelle rispettive proporzioni e sempre alle stesse condizioni.

8. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni sono cedibili allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, solo al nominativo indicato nella comunicazione inviata agli altri soci.

9. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi ed alle condizioni avanti disciplinate, di cedere le azioni offerte.

10. Il diritto di prelazione non sussiste qualora il Comune di Signa o comunque gli Enti costituenti la parte pubblica del capitale azionario, intendano cedere in tutto od in parte le proprie azioni ad altri Enti Pubblici.

11. In nessun caso le azioni detenute dagli Enti Pubblici potranno essere inferiori ai limiti previsti dall'articolo 5, comma 2° e dall'articolo 6 comma 2° del presente Statuto. Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui il diritto di opzione sia escluso nei casi previsti dall'articolo 2441 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere, a norma di Legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea dei Soci la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

CAPO IV

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'esame e l'approvazione del bilancio;

b) entro il 30 novembre di ogni anno per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'esercizio successivo e la relazione della previsione programmatica;

c) tutte le volte che ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

3. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di Legge e

per gli oggetti ad essa riservati.

4. L'assemblea della società è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2367 del Codice Civile.

CAPO V

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2366 del Codice Civile.

2. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nello stesso avviso saranno indicati, qualora la prima andasse deserta, il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i membri componenti il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi in carica, e rappresentato l'intero capitale sociale.

CAPO VI

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa ovvero quelli che hanno provveduto al deposito delle azioni nei modi e termini di legge.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare secondo il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

3. Ciascun intervenuto non può rappresentare più di due soci.

4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea per mezzo del loro legale rappresentante oppure di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.


5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

CAPO VII

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea sceglie il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea debba essere redatto da un



notaio.

CAPO VIII

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.
2. Per le deliberazioni inerenti la nomina dei membri componenti l'organo amministratore è richiesta la maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.
3. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonchè i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.
4. I verbali dell'assemblea riunita in sede ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
5. I verbali dell'assemblea riunita in sede straordinaria devono essere redatti da un notaio.

CAPO IX

ARTICOLO 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA


L'Assemblea riunita in seduta ordinaria, oltre a deliberare su tutti gli atti sua competenza ai sensi delle disposizioni di Legge, esercita in via specifica le seguenti funzioni:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e designazione tra i suoi membri del Presidente;
- c) nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- d) determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci;
- e) approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società.

CAPO X

ARTICOLO 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
2. Gli amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
3. Trattandosi di società con partecipazione di Enti Pubblici si applicano a tutti gli effetti le disposizioni di cui agli artt. 2458 e segg. del Codice Civile.
4. Alla componente pubblica del capitale sociale spetterà la designazione di due consiglieri ove il Consiglio sia composto da tre membri e di tre consiglieri ove il consiglio sia composto da cinque membri.
5. Tra i consiglieri designati dalla parte pubblica sarà eletto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Gli amministratori non designati dalla parte pubblica sono eletti dall'assemblea tra quelli indicati dalla parte di capitale sociale detenuto dai soci privati, tra i consiglieri



designati dai soci privati sarà nominato l'Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti secondo le maggioranze previste al secondo comma dell'art. 14 del presente Statuto.

8. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono regolate a norma delle disposizioni di Legge e del presente Statuto; la revoca o la sostituzione dei Consiglieri nominati dal Comune di Signa o da altri Enti Pubblici, sono di esclusiva spettanza degli Enti stessi, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile.

9. Qualora vengano a mancare per dimissioni o per altra causa uno o più amministratori, i Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di carica di quelli che hanno sostituito.

10. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

CAPO XI

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un Amministratore Delegato nel rispetto dell'art. 16 del presente Statuto determinandone i poteri, e può nominare anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.


CAPO XII

ARTICOLO 18 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, o dal Collegio Sindacale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, in loro assenza o impedimento presiede l'adunanza il Consigliere di maggiore anzianità di carica.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 ore prima a ciascun Consigliere.



4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

6. Le deliberazioni concernenti l'acquisto od alienazione di beni immobili, l'assunzione e/o cessione di interessenze e partecipazioni, nei limiti del 5 o 10 per cento del capitale della partecipata a seconda che sia o no quotata in Borsa, in società o Enti aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale, le deliberazioni di assunzione di interessenze e partecipazioni eccedenti i limiti percentuali di cui sopra, il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e/o l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie, dovranno essere autorizzate dall'Assemblea ordinaria con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

7. L'esercizio diretto delle attività di gestione connesse all'oggetto sociale, dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli Amministratori in carica.

CAPO XIII

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, o fuori, un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza, il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

CAPO XIV

ARTICOLO 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) l'attuazione degli indirizzi generali di gestione indicati dall'Assemblea;

b) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali e rappresentanze;

c) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle



proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un altro dei suoi membri, che assume la qualifica di Amministratore delegato.

CAPO XV

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente o all'Amministratore Delegato, nonché al Vice Presidente, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.
2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di Legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.
3. E' attribuito al Consiglio di Amministrazione, che delibererà a maggioranza, il potere di rilasciare e revocare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi.

CAPO XVI

ARTICOLO 22 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, resta valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo vi abbia già provveduto l'Assemblea.

CAPO XVII


ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma di Legge.
2. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.
4. E' in ogni caso riservata al Comune di Signa la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro supplente, a norma degli articoli 2458, 2459 e 2460 del Codice Civile.
5. Gli altri due membri effettivi ed il secondo supplente saranno indicati dalla parte di capitale sociale detenuta da soggetti privati.

CAPO XVIII

ARTICOLO 24 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di Legge, alla



formazione del bilancio sociale.

3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale ai sensi e limiti di Legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 2433 c.c..

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, tempi e luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno a favore della società.

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le norme di Legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società per causa dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale, ivi comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, dovranno essere denunciate per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'una all'altra parte litigante.

2. Dette controversie, eccettuate quelle che la Legge riserva obbligatoriamente alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, saranno deferite alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri da designarsi uno da ciascuna delle parti litiganti ed il terzo, che avrà funzione di Presidente del Collegio, da nominarsi a cura degli arbitri nominati dalle parti.

3. La competenza per tale cognizione arbitrale è riconosciuta alla Camera Arbitrale della Toscana.

4. Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente secondo il diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

5. Nel giudizio arbitrale le parti potranno farsi rappresentare e difendere da avvocati e/o procuratori, potranno nominare periti e consulenti.

6. Il lodo arbitrale sarà inappellabile, nè potrà esservi opposto gravame avanti l'Autorità Giudiziaria.

7. Nel lodo gli arbitri liquideranno le spese della procedura, ponendole a carico della parte soccombente ovvero compensandole in tutto od in parte tra i litiganti.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, la società sarà regolata dalle norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

F.TO: LENTINI MARIA CRISTINA - CLAUDIO MOROSI - ANDREA MARZI

- ANTONIO MARRESE NOTAIO.

REGISTRATO A PISTOIA IL 26/06/2000
AL N° 947

Io sottoscritto Dottor Antonio Marrese Notaio in Pistoia certifico
che la presente copia, composta di DICIASSETTE
fogliate,
è conforme all'originale nel mio rogito.
Si rilascia per USO FISCALE
Pistoia, 02/08/2000



